CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI FAGAGNA FONDO PRODUTTIVITA' 2012 21.12.2012

PROT. 18245/2012

Art 1

Il fondo per il salario accessorio 2012 del comune di Fagagna ammonta ad € 92.672,72.=.

PARTE STABILE FONDO:

€ 61.519,76

UTILIZZI

Indennità di comparto	€ 18.249,76
Progressioni orizzontali già acquisite	€ 32.000
Indennità maneggio valori, turno, rischio	€ 10.300
Indennità specifica personale cat. B	€ 250
Indennità ex art 48, comma 3 del CCRL	€ 720 (€ 20 per il personale della polizia
07.12.2006, così come modificato dall'art 21 del	locale)
CCRL del 06.05.2008	
Totale	€ 61.519,76

LAVORO STRAORDINARIO

Straordinario	€ 8.808,33

PARTE VARIABILE FONDO

€ 22.344,63

UTILIZZI

Produttività collettiva	€ 14.043,41
Progetti obiettivo e piani-lavoro	€ 5.600
Quota parte indennità di Vice Responsabile del Servizio di polizia locale	€ 501,22
Indennità per specifiche responsabilità ex art 21, comma 2 lett i) del CCRL 01.08.2002	€ 600 (stato civile e anagrafe)
Indennità ex art 20, comma 1 lett. k) – Recupero evasione ICI	€ 1.600

TOTALE € 22.344,63

Il presidente di parte pubblica: Sandro Michelizza

La RSU: Manuela Culino

Doriano Galasso

Donatella Morandini

AS W

Alessandro Causero

Le OO.SS. territoriali: sig. Mon on a report of Alto Friuli Julo Jolo Vol

PAR LA CISAL - EE.LL. FUG. IL DELTGATO

Nota a verbale CISL -FP

Si ritiene non possibile sottoscrivere la presente preintesa in quanto non si reputa corretto l'iter di riparto tra i progetti-obiettivo presentati dal Comune in quanto tale riparto, su 29 dipendenti come possibili partecipanti, sono stati coinvolti nei progetti presentati dall'Amministrazione solo 12 dipendenti.

In merito all'OIV e la sua relativa istituzione, si ricorda che la Regione FVG non ha dato indicazioni o linee guida per applicare tale istituto negli enti locali regionali; pertanto, si rimanda in maniera esclusiva alla contrattazione e alla contrattualità regionale in materia

Di Matola Giovanni

Alexander of the second of the

MS

OTA A USRBALT COIL- FF

In relazione alla costituzione del "Fondo per il salario accessorio 2012", si evidenzia l'errato inserimento tra le risorse variabili anziché stabili della voce "incremento 0,50% monte salari 2001 art. 73, c. 2, lett K) CCRL 7.12.2006" per un importi di € 2.119,52.

Premesso che il CCRL 26.11.2004 ha stabilito che il Fondo viene determinato annualmente con risorse stabili le quali sono integrate con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione delle discipline contrattuali vigenti nel tempo, l'art. 73 del CCRL 7.12.2006 al comma 2 ha elencato le risorse che continuano ad alimentare il fondo.

In particolare è previsto un incremento dello 0,50% secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 25 del CCRL 26.11.2004.

La citata disposizione - che rimanda all'art. 25 del CCRL 26.11.2004 - stabilisce che l'incremento dello 0,50% (calcolato sul monte salari 2001) decorre da gennaio 2003 ed è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.

Ne consegue che il periodo temporale da considerare per l'accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati è individuato nell'anno 2001 e il conseguente calcolo ed incremento del fondo va effettuato una sola volta per l'anno 2003.

Il relativo importo resta confermato, senza successive operazioni di ricalcolo anche per gli anni successivi, posto che tutti i riferimenti indicati nella norma (monte salari 2001, decorrenza 2003, 39%) non sono suscettibili di alcuna modifica.

Pertanto l'incremento di cui all'art. 73, c. 2, lett. K del CCRL 7.12.2006 va inserito nelle voci "stabili" del Fondo.